

Delibera n. 83/2022

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 41/2022, del 10 marzo 2022, nei confronti di Trenitalia TPER S.c.a.r.l., per la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 19 maggio 2022

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito anche: Regolamento (CE) n. 1371/2007);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 (di seguito anche: decreto legislativo n. 70/2014);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera n. 52/2014, del 4 luglio 2014;
- VISTA** la delibera n. 41/2022, del 10 marzo 2022, notificata, in pari data, con nota prot. ART n. 4732/2022, con la quale l'Autorità ha avviato, nei confronti di Trenitalia TPER S.c.a.r.l. (di seguito anche: Società), un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 70/2014, per la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativamente ai fatti esposti nel reclamo acquisito agli atti con prot. ART n. 14213/2021, del 16 settembre 2021, con riferimento al servizio di trasporto del 1° agosto 2021, con partenza prevista da Giulianova alle ore 16:28 e arrivo previsto a Bologna Centrale alle ore 20:48;
- RILEVATO** che, con riferimento alla summenzionata violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, e che il suddetto pagamento, come da evidenze bancarie assunte con prot. ART n. 11075/2022, del 26 aprile 2022, risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine e nell'ammontare indicato

al punto 7 della citata delibera n. 41/2022, pari ad euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatré/33);

CONSIDERATO che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 41/2022;

su proposta del Segretario Generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 41/2022, del 10 marzo 2022, nei confronti di Trenitalia TPER S.c.a.r.l., per la violazione dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1371/2007 è estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta della relativa sanzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981;
2. il presente provvedimento è notificato a Trenitalia TPER S.c.a.r.l., comunicato al reclamante e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 19 maggio 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)